

- sulle imprescindibili necessità di realizzare la menzionata recinzione precaria; il Comune – a seguito di una deliberazione di G.C. comunicava all'interessato l'avvenuta assegnazione dei pascoli, rinviando a successive informazioni le determinazioni per l'uso delle aree da destinare a ricovero e stabulazione degli animali, riserva che è stata sciolta negativamente con successiva comunicazione, nella quale non veniva fornita la benché minima motivazione in ordine alle disattese particolari esigenze rappresentate dal richiedente;
- con successiva nota, accompagnata da uno specifico parere igienico-sanitario rilasciato da una biologa, l'esponente formulava ulteriori argomentazioni – riguardo all'impossibilità di utilizzare gli "stazzi" esistenti – al fine di ottenere l'invocata autorizzazione per la realizzazione della recinzione provvisoria e, ciò, anche in analogia con altri casi nei quali era stata rilasciato lo stesso permesso;
 - tutto ciò veniva vanificato da una nuova lettera, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune

insisteva nel diniego, ritenendo ineludibile l'accorpamento delle mandrie mediante la fruizione degli “stazzi” esistenti, senza tenere invece in alcuna considerazione le molteplici e preponderanti ragioni ed argomentazioni addotte dal richiedente;

- veniva inoltre chiesta alla Direzione Agricoltura della Giunta Regionale di procedere alla reintegra delle terre occupate; operazione questa non avvenuta “in quanto non vi era certezza della natura demaniale”;
- l'epilogo sfocia in un'ordinanza, con la quale – ignorando completamente le ragioni, gli intendimenti, i giudizi ed i pareri che avevano portato l'interessata ad erigere la provvisoria recinzione – viene comminata una sanzione solo perché lo stesso recinto sarebbe stato rimosso a conclusione della stagione dell'alpeggio.

Il Difensore Civico chiedeva notizie in merito, tenendo conto, in particolare, che:

1. nell'ordinanza non erano stati valutati affatto i preminenti aspetti legati all'impossibilità di utilizzo degli “stazzi” esistenti, sia perché saturi che per la notevole distanza,

- percorribile in circa 90 minuti, tempo questo che non consente il tassativo rispetto delle più recenti norme di igiene sugli alimenti (Reg. 852/04);
2. la L.R. n. 95/00, recante norme per lo sviluppo delle zone montane, all'art. 17 detta particolari disposizioni agevolative nella gestione dei beni agro-silvo-pastorali a favore degli operatori locali del settore; previsioni queste trasfuse e ribadite anche negli artt. 2, 11, 12, 13 e 14 dello Statuto tipo delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico, approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della G.R. n. 205 del 10.2.99;
 3. le norme contenute nel Regolamento dell'Ente, risalente al 1930, sembrano superate, almeno in parte, dalle più recenti disposizioni legislative e normative emanate sia nella specifica materia che in quelle igienico-sanitarie.

Il Comune replicava al Difensore Civico, condividendo appieno le osservazioni dell'Ufficio, circa una indifferibile revisione ed aggiornamento normativo del vigente regolamento per la concessione dei pascoli e, in tal senso comunicava, che era in via

di elaborazione uno schema di regolamento da proporre all'esame del Consiglio Comunale.

Con la citata proposta di regolamento si suggeriva l'adozione di nuove regole per l'utilizzo degli stazzi esistenti e per la creazione di nuovi.

Pur in questo clima di dichiarazione di intenti, peraltro, il ricovero del bestiame in un'area non autorizzata ha comunque, costretto il Comune a sanzionare il titolare della ditta.

1.2.3 Canone di depurazione

L'Ufficio riceveva numerose contestazioni in merito al pagamento delle fatture relative al consumo idrico dove veniva quantificata la quota dovuta per il canone di depurazione, anche per le zone prive del relativo impianto.

Il Difensore Civico ha sottoposto all'attenzione dei Comuni abruzzesi, dei commissari straordinari degli ATO e dei gestori del servizio idrico, la sentenza n. 335/08 con cui la Corte Costituzionale, risolveva definitivamente e positivamente l'annosa questione in favore dei contribuenti.

La Corte Costituzionale, infatti, chiamata a giudicare sulla legittimità del pagamento della quota in oggetto, a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate all'azienda per un servizio non reso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Il giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

La quota in questione, richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa, ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l'articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.

La sentenza in esame permette a coloro che non ricevono il servizio di depurazione delle acque, di chiedere il rimborso delle somme versate a tale titolo, in quanto indebitamente incamerate dagli Enti a fronte di un servizio inesistente.

Il Difensore Civico regionale ha invitato gli Enti interessati ad uniformarsi alla pronuncia della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, attraverso un immediato e concreto avvio della procedura di rimborso in favore dei contribuenti.

Gli Enti coinvolti nella vicenda assicuravano che avrebbero messo in atto tutte le azioni utili a pervenire ad una soluzione della questione, segnalando che sotto il profilo dei tempi e delle modalità di rimborso occorreva attendere l'emanazione del Decreto da parte del Ministero.

Tale decreto ha trovato tempi di adozione e di pubblicazione notevolmente dilatati.

Il Decreto ministeriale, infatti, è stato adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 settembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale soltanto in data 8 febbraio 2010, n. 31, con uno slittamento temporale di circa due anni dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Per quanto i tempi descritti non siano certamente idonei a tutelare e ristorare i cittadini per l'indebito versamento, i contribuenti, seppur con notevole ritardo, possono finalmente chiedere la restituzione della quota di tariffa pagata e non dovuta, riferita al servizio di depurazione.

1.2.4 Finanziamenti DOCUP ABRUZZO – Tante Aziende richiedono l'intervento del Difensore Civico

Numerose sono state le Aziende abruzzesi che si rivolgevano al Difensore Civico per richiedere un intervento, presso il competente Servizio della Giunta Regionale, al fine di ottenere il riesame dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti DOCUP ABRUZZO.

In un caso specifico, ad esempio, il provvedimento di revoca del finanziamento era basato sulla erronea esclusione dalla rendicontazione di alcune fatture di acquisto di beni che, tuttavia, risultavano regolarmente quietanzate dalle società fornitrici, entro i termini previsti dal relativo bando.

Il Difensore Civico si attivava presso il competente Servizio, chiedendo di voler riesaminare la questione, nel pieno rispetto dell'equità e dell'oggettività valutativa, per verificare se le spese oggetto della richiesta, in base al regolamento, erano invece da ritenersi ammissibili.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Giunta regionale provvedeva ad archiviare il procedimento di revoca, e disponeva l'erogazione del contributo DOCUP nei confronti della Società.

In un altro caso la Società segnalava di aver ricevuto solo un'anticipazione del contributo e che, nonostante l'Ente avesse da tempo effettuato il sopralluogo per la verifica finale, la Regione non provvedeva ancora all'erogazione della somma residua.


Il Difensore Civico sottolineava le notevoli difficoltà per la Società, legate al mancato pagamento del saldo, tanto più che si

era provveduto anche all'assunzione di personale, al quale non era stato corrisposto lo stipendio.


Anche in questo caso, l'intervento dell'Ufficio contribuiva ad accelerare il pagamento, e, dopo pochi giorni, la Ditta comunicava di aver ricevuto quanto dovuto.

1.3 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Assistenza Sanitaria e Sociale



Stato delle pratiche



1.3.1 Liste di attesa per visite presso le ASL

Al pari degli anni precedenti, anche nell'anno 2009 il Difensore Civico è stato chiamato ad occuparsi del grave problema delle liste di attesa, sollecitato da un gran numero di cittadini che segnalavano gli eccessivi ritardi nell'erogazione di una serie di prestazioni diagnostiche, presso le Aziende Sanitarie Locali.

La situazione che gli interessati sottoponevano all'attenzione dell'Ufficio, peraltro ampiamente descritta anche da alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale, nei quali erano riportati dati piuttosto allarmanti sui tempi di attesa necessari per effettuare esami diagnostici (otto mesi per una mammografia, sei mesi per una colonscopia), oltre ad essere in contrasto con la normativa di settore, compromette qualsiasi forma di prevenzione, violando il diritto costituzionale alla salute del cittadino.

Il Difensore Civico invitava pertanto le ASL interessate a voler fornire chiarimenti al riguardo, sollecitando un intervento volto al ripristino di tempi di attesa accettabili, nel rispetto delle disposizioni normative e dei diritti degli utenti.

Nel contempo, l'Ufficio auspicava un intervento della competente Direzione della Giunta regionale, eventualmente anche attraverso un'attività di vigilanza e controllo sulle ASL abruzzesi, per consentire un adeguamento delle stesse agli standard previsti dalla normativa di settore.

Le Aziende sanitarie fornivano riscontro alle richieste del Difensore Civico, segnalando che nonostante i notevoli problemi legati alla carenza di personale sicuramente insufficiente ad affrontare l'enorme numero di utenti che si rivolgono alle strutture pubbliche per la richiesta di prestazioni, avrebbero adottato ogni comportamento utile per ristabilire una situazione più in linea con la normativa di settore e, in via generale, con il diritto alla salute di ogni cittadino.

1.3.2 Il Difensore Civico evita la soppressione di un consultorio familiare

Si rivolgeva all'Ufficio un gruppo di cittadini abruzzesi, segnalando l'avvenuta soppressione di un Consultorio familiare operante nel proprio paese di residenza.

La citata soppressione, secondo quanto esponevano i cittadini, era in evidente contrasto con la disciplina del Piano Sanitario Regionale, che prevede un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali e montane.

Tra l'altro, la popolazione non era stata adeguatamente informata dell'accaduto e non erano state date notizie sulle strutture alternative a cui rivolgersi.

La Direzione Sanitaria della ASL competente, investita della questione, rispondeva al Difensore Civico comunicando che la decisione era stata assunta in quanto non si era riusciti a dotare il Consultorio di un organico pieno che avrebbe consentito l'apertura per 5 giorni a settimana.

Il servizio era garantito da soli due operatori (assistenti sociali, spesso peraltro costretti ad assentarsi dal servizio per attività presso scuole, ospedali, ecc.), non sufficienti quindi a garantire la piena operatività della struttura.

La dotazione organica del personale in servizio non permetteva di assegnare al consultorio ulteriori unità lavorative e inoltre, non era assolutamente possibile procedere a nuove assunzioni per garantire il normale funzionamento del consultorio.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio si otteneva l'apertura del Consultorio per soli due giorni a settimana, nei quali era garantita la presenza di tutto il personale necessario (assistente sociale, ostetrica, ginecologa, ecc.).

1.3.3 Il Difensore Civico dalla parte dei diversamente abili per il trasporto pubblico gratuito

Numerosi cittadini si rivolgevano a questo Ufficio, per segnalare la situazione di disagio che si era creata a seguito del mancato rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 2001, che prevedeva contributi per gli enti e le aziende di trasporto pubblico, allo scopo di consentire l'uso gratuito del servizio ai portatori di handicap.

Il rifinanziamento della legge avrebbe consentito alle persone diversamente abili, di usufruire di un servizio gratuito basato sul principio di solidarietà e di riconoscimento di una condizione che necessita di particolari attenzioni da parte delle Istituzioni.

In particolare il Difensore Civico chiedeva di prendere in considerazione la possibilità, per i diversamente abili, di avvalersi

di tali benefici a prescindere dalla fascia di reddito, così come avviene già per le forze dell'ordine.


La questione andava a toccare aspetti altamente umani e sociali e, pertanto, il Difensore Civico sensibilizzava sia il Presidente della Regione, che i competenti Assessorati della Giunta Regionale, affinché assumessero iniziative istituzionali appropriate.

L'Assessorato assicurava che, fin dal suo insediamento e con la massima priorità, aveva posto in essere ogni azione utile al fine di risolvere il problema creatosi a seguito del mancato rifinanziamento durante la precedente legislatura, a causa della mancata approvazione della disciplina normativa in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne l'abbattimento del requisito reddituale, l'Assessorato assicurava che avrebbe opportunamente valutato i suggerimenti dell'Ufficio, anche alla luce di una imminente riforma organica dell'intera materia.

1.4 DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Stato delle pratiche



1.4.1 Erogazione fondi per trasporto disabili

Anche quest'anno sono state numerose le richieste indirizzate all'Ufficio relative alla mancata erogazione, da parte dei Comuni, dei fondi per il trasporto dei diversamente abili.

In particolare un cittadino segnalava di aver anticipato per vari mesi le somme necessarie al trasporto del proprio figlio a